

Legge 12 dicembre 2022 n. 238, art. 7 del Decreto 30 giugno 2020 n. 6899 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. D.G.R. n. 1282 del 30.12.2024. Procedure per il riconoscimento e l'iscrizione dei vigneti storici ed eroici nell'elenco regionale.

Sommario

- 1 Definizioni
- 2 Obiettivi e finalità
- 3 Requisiti dei vigneti "eroici" e "storici" per l'iscrizione nell'Elenco
- 4 Requisiti di ammissibilità della domanda per l'iscrizione dei vigneti "eroici" o "storici" nell'Elenco
- 5 Presentazione della domanda di riconoscimento
 - 5.1 Modalità di presentazione della domanda
 - 5.2 Documentazione da allegare alla domanda
- 6 Istruttoria di ammissibilità della richiesta
 - 6.1 Controlli amministrativi in fase istruttoria
 - 6.2 Controlli in loco in fase istruttoria
 - 6.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente
 - 6.4 Completamento dell'istruttoria e aggiornamento dell'Elenco
- 7 Controlli in loco per la verifica dei requisiti
- 8 Revoca del riconoscimento e cancellazione dall'elenco
- 9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità

1. Definizioni

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea.

Regione: Regione Umbria.

AFOR: Agenzia Forestale Regionale.

Conduttore: persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo, coltiva una superficie vitata registrata nel Fascicolo aziendale, identificata attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (C.U.A.A.).

D.M. n. 6899/2020: Decreto 30 giugno 2020 n. 6899 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino: la dichiarazione obbligatoria presentata ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/273 e delle disposizioni nazionali.

Elenco regionale dei vigneti eroici e storici (Elenco regionale o Elenco): Elenco regionale pubblico istituito ai sensi della D.G.R. n. 1282 del 30.12.2024, costituito da due distinte sezioni:

- Vigneti eroici
- Vigneti storici

Fascicolo aziendale: insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il Fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 e aggiornato ai sensi del decreto ministeriale 28/02/2022 n. 93949, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Parcella viticola: è la parcella agricola, come definita all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116, coltivata a vite e destinata alla produzione commerciale dei prodotti vitivinicoli o beneficiaria di esenzioni per:

- scopi di sperimentazione;
- coltura di piante madri per marze;
- nuovi impianti in conseguenza di misura di esproprio e/o di occupazione temporanea per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale;
- costituzione di collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche;
- autoconsumo familiare di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento delegato, ovvero aventi una superficie non superiore ai 1.000 mq. e le cui produzioni non vengono in alcun modo commercializzate, se censito nello schedario viticolo;

Una parcella viticola può contenere una o più "unità vitate".

Piccole isole: isole aventi superficie non superiore a 250 chilometri quadrati.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 145 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1308/2013 e dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/273 ss.mm.ii. e dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/274 ss.mm.ii., parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Schedario viticolo grafico: strumento di cui al decreto ministeriale n. 93849 del 28 febbraio 2022, parte integrante del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) gestito in ambito SIAN e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Superficie vitata: ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 e ss.mm. e ii., la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è computata fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie vitata abbandonata: una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Unità vitata (U.V.): superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una particella catastale omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o altri a bacca rossa" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), anno di impianto e forma di allevamento.

2. Obiettivi e finalità

Con le presenti disposizioni sono definite le procedure regionali per l'iscrizione delle superfici vitate nell'**Elenco regionale dei vigneti eroici e storici**, istituito con la D.G.R. n. 1282 del 30.12.2024 ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.M. n. 6899/2020.

Le presenti disposizioni includono le modalità per il riconoscimento dei vigneti eroici e vigneti storici dell'Umbria, per la loro iscrizione nell'Elenco regionale e per l'aggiornamento dell'Elenco stesso.

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla legge 12 dicembre 2016 n. 238, al D.M. n. 6899/2020 ed alle disposizioni definite da AGEA Coordinamento per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo aziendale.

3. Requisiti dei vigneti "eroici" o "storici"

Sono considerati **eroici** i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale, si considera "eroico" un vigneto in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) pendenza media del terreno superiore al 30%;
- b) altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani. Si definisce un vigneto situato in "altopiano" se localizzato ad una altitudine (media) superiore a 500 metri e con pendenza (media) inferiore al 4%;
- c) sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- d) localizzati su piccole isole.

Si considerano **storici** i vigneti la cui presenza, debitamente documentata, è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960.

La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale, si considera "storico" un vigneto impiantato antecedente al 1960, e che abbia almeno uno dei seguenti requisiti di cui alle lettere a), b):

a) utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate, quali:

- Alberata/Piantata con tutori vivi (acero campestre, olmo, fruttiferi, ecc.);
- Alberello, Cordone speronato;
- Guyot e sue varianti, Pergola, Tendone.

b) presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, debitamente documentate, quali:

- Terrazzamento;
- Cigionamento;
- Rittochino;
- Cavalcapoggio;
- Girapoggio;
- Spina.

Sono altresì definiti "storici" le superfici vitate:

c) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;

d) afferenti a territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;

e) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

I vigneti ricadenti nei territori individuati da tali istituzioni assumono il carattere di "storicità" anche se reimpiantati in periodi successivi al 1960 solo su superfici già interessate da vigneti prima di tale data, con le medesime caratteristiche del vigneto precedente e in cui sono presenti le forme di allevamento tradizionali del luogo o le sistemazioni idrauliche agrarie storiche o di pregio paesaggistico sopra elencate. Il riconoscimento della "storicità" è legato infatti al ripristino di antiche forme ed al recupero di antiche tradizioni che hanno lasciato un segno nel paesaggio e nella storia del luogo.

Il riconoscimento attribuito dalle istituzioni sopracitate, riguarda l'intera area, a cui viene riconosciuta una valenza storico-paesaggistica-culturale che va salvaguardata e conservata; per tale valenza, non possono essere realizzati nuovi impianti su superfici dove storicamente non era presente il vigneto.

4. Requisiti di ammissibilità della domanda per l'iscrizione dei vigneti "eroici" o "storici" nell'Elenco

Al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento, il richiedente, pena l'inammissibilità, deve:

- essere persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo, coltiva una superficie vitata registrata nel Fascicolo aziendale, identificata attraverso il C.U.A.A.;
- avere costituito ed aggiornato il proprio Fascicolo aziendale contenente tutte le informazioni ivi previste e le superfici vitate condotte;
- condurre, a qualsiasi titolo, le superfici vitate oggetto di richiesta di riconoscimento di “vigneto eroico” o “vigneto storico”. I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto dell’impianto del vigneto, devono allegare alla domanda il consenso alla richiesta di iscrizione nell’Elenco, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i;
- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo; pertanto, il richiedente non deve essere un produttore che coltiva impianti illegali o superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii;
- essere in regola con la presentazione della dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto ai sensi dei regolamenti (UE) n. 273/2018 e n. 274/2018, relativa all’ultima vendemmia precedente la data di presentazione della domanda. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva, in tale campagna, è stata pari a zero e anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto.

Al momento della richiesta, le superfici vitate oggetto di riconoscimento (parcelle vitate/UV), pena l’inammissibilità, debbono:

- essere ubicate nella Regione Umbria;
- essere iscritte nello Schedario viticolo, dettagliate e senza anomalie. A tal fine il richiedente deve accertarsi delle predette condizioni prima della presentazione della richiesta di iscrizione e, se del caso, procedere all’aggiornamento dello Schedario viticolo;
- essere regolarmente impiantate ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale vigente;
- essere impiantate con varietà di uve da vino classificate come idonee o in osservazione nella Regione Umbria;
- essere in coltivazione e pertanto non risultare superfici vitate abbandonate, come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273, vale a dire superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento come “vigneto eroico” o “vigneto storico”, come definiti al paragrafo 3 del presente atto.

5. Presentazione della domanda di riconoscimento

5.1 Modalità di presentazione della domanda

L’istanza di riconoscimento deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modello *allegato 1*).

La domanda dovrà essere trasmessa alla Regione Umbria – Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale - Servizio sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari – esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it, unitamente a copia di un valido documento di identità del richiedente e di tutta la documentazione prevista al paragrafo 5.2.

La domanda di riconoscimento ed iscrizione nell’Elenco, deve essere presentata in conformità alla disciplina sull’imposta di bollo (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642 ss.mm.ii.).

Oltre agli elementi identificativi del richiedente, la domanda deve contenere:

- 1) la specificazione se trattasi di richiesta di iscrizione di “vigneto eroico” o “vigneto storico” o entrambi, nelle apposite sezioni dell’Elenco;
- 2) l’individuazione della parcella viticola, o delle singole unità vitate oggetto di richiesta di riconoscimento ed iscrizione nell’Elenco;

3) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità delle parcelle vitate/UV (a titolo meramente indicativo: pendenza e altitudine media, anno di impianto, forma di allevamento, sistemazioni idraulico – agrarie, ecc.).

5.2 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda deve essere corredata da:

- a) n. 2 marche da bollo in corso di valore legale, di cui una da apporre alla richiesta e una ai fini dell'inserimento nell'Elenco;
- b) consenso del/i proprietario/i e/o/ comproprietario/i se il conduttore non è il proprietario esclusivo delle superfici vitate per le quali è presentata l'istanza, redatto in conformità al modello *allegato 2*), fatta salva esplicita autorizzazione alla presentazione dell'istanza contenuta nell'atto di conduzione dei terreni;
- c) documentazione fotografica, consistente in almeno 3 foto attuali per ognuna delle parcelle vitate o UV di cui si richiede il riconoscimento e dalle quali risulti chiaramente visibile il contesto circostante e, se utilizzati quali requisito per il riconoscimento e l'iscrizione nell'Elenco, la forma di allevamento e/o la sistemazione idraulico-agraria tradizionale;
- d) documentazione idonea ad attestare l'esistenza del vigneto anteriormente al 1960, in caso di richiesta di riconoscimento di vigneti storici per vigneti estirpati e reimpiantati dopo tale data.

Detta documentazione, da allegare in formato PDF, consiste in:

- o cartografia ufficiale;
 - o rilievi aerei;
- e) altra documentazione, quale ad esempio documenti pubblici attestanti l'esistenza del vigneto e le sue caratteristiche relative alla forma di allevamento (certificati storico-catastali, eventuali fotografie, atti notarili di compravendita quali passaggi di proprietà, documenti fotografici o qualsiasi altro documento in cui sia possibile datare la superficie a vigneto ed in cui vi sia una chiara la descrizione dello stesso);
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000, qualora la richiesta riguardi aree di cui al paragrafo 3 lettere c), d), e), contenente i riferimenti normativi e la tipologia di area a cui si fa riferimento;
 - g) documentazione fotografica dalla quale risulti la condizione vantata, in caso di richiesta riguardante impianti viticoli su terrazze e gradoni o su terreni aventi sistemazioni idraulico-agrarie storiche.

Laddove la documentazione da allegare sia già in possesso della Pubblica Amministrazione, è facoltà del richiedente allegare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che indichi il Servizio, il procedimento e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6. Istruttoria di ammissibilità della richiesta

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste di riconoscimento ed iscrizione nell'Elenco è effettuata dal Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari e si conclude nel termine **di 60 giorni** che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza.

L'istruttoria di ammissibilità comprende controlli amministrativi e controlli in loco.

6.1. Controlli amministrativi in fase istruttoria

I controlli amministrativi sulle domande sono relativi agli elementi anagrafici della domanda e agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante le informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nello schedario viticolo/grafico.

Essi comprendono controlli incrociati anche con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni (ad esempio la presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o produzione mosto e vino di cui all'articolo 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/273 o regolarità delle superfici vitate condotte).

I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle richieste presentate. Attraverso tali controlli amministrativi sono verificati:

- Il possesso dei requisiti di ammissibilità del richiedente e delle superfici vitate previsti ai paragrafi 3 e 4;
- la completezza della richiesta e la conformità degli allegati prodotti a quanto previsto al paragrafo 5.

Qualora nello svolgimento dell'istruttoria sia necessario integrare/acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione, il Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari invia al richiedente, tramite PEC, una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it, precisando che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

6.2. Controlli in loco in fase istruttoria

La Regione effettua controlli in loco al fine di verificare la rispondenza della richiesta con le informazioni presenti nello Schedario viticolo, nel Fascicolo aziendale e con quanto indicato nella domanda di riconoscimento di vigneto "eroico" o "storico".

La verifica in loco delle superfici oggetto di domanda di riconoscimento viene effettuata su un campione del 5% delle domande presentate mensilmente, in caso di iscrizioni relative a condizioni rilevabili tramite sistema informatico (ad esempio altitudine, pendenza, ambiti delimitati), mentre per le altre richieste di iscrizione che richiedono una verifica istruttoria puntuale (vigneti storici con documentazione probante la condizione vantata o la cui condizione deve essere puntualmente verificata, quali ad esempio le sistemazioni idraulico-agrarie storiche) il controllo in loco per la verifica dei requisiti è previsto sul 100% delle richieste.

L'esito dei controlli in loco è documentato da apposito verbale di controllo.

6.3. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda, entro 30 giorni dalla richiesta la Regione invia al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, la comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- della motivazione per la quale le parcelle vitate/UV non possono essere riconosciute;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

L'eventuale richiesta di riesame sarà valutata dal responsabile del procedimento entro 15 giorni e comunque entro i termini previsti per il provvedimento di riconoscimento ed iscrizione.

Per le domande risultate totalmente inammissibili il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile del Servizio, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.4. Completamento dell'istruttoria e aggiornamento dell'Elenco

L'istruttoria si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della domanda con il riconoscimento e iscrizione nell'Elenco. **Trascorsi 60 giorni** dalla presentazione della richiesta, il riconoscimento si intende comunque concesso, per **silenzio assenso**, con la conseguente iscrizione del vigneto nella sezione pertinente dell'Elenco.

L'Elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nella sezione vitivinicoltura all'indirizzo <https://www.regione.umbria.it/agricoltura/vitivinicoltura>

Avverso il provvedimento di aggiornamento dell'Elenco l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7. Controlli in loco per la verifica dei requisiti

Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'elenco regionale e il loro mantenimento la Regione effettua controlli in loco ex post sui vigneti iscritti nell'Elenco.

I controlli ex post sono effettuati con cadenza annuale, sul campione del 5% dei vigneti iscritti per ognuna delle due sezioni dell'Elenco.

L'esito negativo dei controlli comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco delle U.V. interessate, come previsto al successivo paragrafo 8.

L'esito dei controlli in loco ex post è documentato da apposito verbale di controllo.

8. Revoca del riconoscimento e cancellazione dall'elenco

La revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'Elenco di uno o più "vigneti eroici", "vigneti storici", o di alcune parcelle vitate o UV di cui questi si compongono, è disposta nei seguenti casi:

- a) specifica richiesta da parte del conduttore,
- b) esito negativo dei controlli ex post.

L'istanza di cancellazione è presentata dal conduttore del vigneto eroico/storico. Nel caso in cui il conduttore non sia proprietario del terreno, la richiesta di cancellazione dall'Elenco deve contenere il consenso del/proprietario/i o comproprietario/i.

Il Dirigente del Servizio, preso atto della rinuncia dispone, con apposito atto, la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'Elenco entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'esito negativo del controllo ex post viene comunicato all'interessato ai fini dell'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento e di cancellazione dell'Elenco, ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/1990.

La comunicazione di esito istruttorio contiene l'indicazione:

- della motivazione per la quale le parcelle vitate/UV sono cancellate;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

L'iter prosegue secondo quanto previsto al paragrafo 6.3 e si conclude con il provvedimento del dirigente del Servizio.

Avverso il provvedimento finale l'interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

9. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Ai sensi dell'art. 13 Reg (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti. In conformità al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Umbria o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it;

centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta regionale.

Il titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il trattamento si fonda sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono quelle previste per il riconoscimento e l'iscrizione dei vigneti eroici e storici nell'Elenco regionale e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita da decreto 30 giugno 2020 n. 6899 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di avviare e completare la procedura di valutazione dell'istanza.

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Sviluppo delle imprese agricole e delle filiere agroalimentari.

All'esterno dell'Amministrazione i dati potranno essere comunicati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste e diffusi, su richiesta, attraverso il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Non è previsto il trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1 lett. f) Reg (UE) 2016/679.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti dalle specifiche normative.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/ Giunta regionale – Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 -06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

I dati forniti non sono soggetti a processi decisionali automatizzati né a profilazione (art.13 par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679).